



Segreteria Compensazione, marzo 2024 (versione 2.1)¹

Valutazione di rapporti degli organismi di convalida e di controllo da parte della Segreteria Compensazione

Numero di riferimento: BAFU-D-783B3401/1329

1 Introduzione

La Segreteria Compensazione invia agli organismi di convalida e di controllo (OCC) un riscontro sui rapporti di convalida e di verifica pervenuti nel quadro della presentazione della domanda. I riscontri della Segreteria Compensazione sui rapporti contengono varie constatazioni ed evidenziano sia gli aspetti positivi che quelli negativi dei rapporti. Questo riscontro comprende una classificazione globale secondo le categorie «rapporto ottimo», «rapporto sufficiente» «rapporto insufficiente» e «nessuna osservazione». La classificazione globale dei rapporti insufficienti influenza le fasi successive nel processo di feedback pubblicato².

L'obiettivo del presente documento è illustrare agli OCC quali constatazioni nei rapporti portano automaticamente e da sole, ossia anche in assenza di altre constatazioni, alla classificazione globale «rapporto insufficiente». In questo modo la Segreteria Compensazione sostiene gli OCC nella definizione delle priorità nei rispettivi rapporti. I risultati elencati nei capitoli seguenti sono da considerarsi un elenco indicativo non esaustivo. Dal presente documento non è possibile derivare alcun diritto.

Se i documenti del richiedente esaminati dall'OCC o se i rapporti di convalida o di verifica presentano le constatazioni descritte nei capitoli seguenti, la Segreteria Compensazione valuta il relativo rapporto di convalida o di verifica come «insufficiente». Al fine di spiegare le constatazioni, nel capitolo 3 sono riportati esempi basati su rapporti effettivamente inoltrati³. Gli esempi sono indispensabili per una migliore comprensione delle constatazioni, poiché permettono di visualizzare il contesto. Inoltre, con gli esempi viene evidenziato che per valutare se una constatazione porta a un rapporto «insufficiente» occorre tenere conto anche delle circostanze concomitanti.

¹ La versione attuale è disponibile all'indirizzo www.bafu.admin.ch/organismi-di-convalida

² Cfr. www.bafu.admin.ch/organismi-di-convalida e la comunicazione UV2001: www.bafu.admin.ch/uv-2001-i

³ Le constatazioni che portano a un rapporto «insufficiente» valgono sia per i rapporti di convalida che per quelli di verifica, a meno che non sia diversamente specificato.

2 Panoramica delle constatazioni

Nei riquadri seguenti sono riportate le constatazioni raggruppate per ambito tematico. Gli abiti tematici sono numerati in ordine progressivo (X) e scritti in grassetto. Le constatazioni concrete riportano il numero dell'ambito tematico e una numerazione progressiva delle singole constatazioni (X.Y). Ove possibile vengono forniti riferimenti alle basi legali.

1. Errore di calcolo delle riduzioni delle emissioni (art. 5 cpv.1 lett. c n. 1 ordinanza sul CO₂)

- 1.1. Errore di calcolo nel rapporto di monitoraggio non fatto correggere o non riconosciuto
- 1.2. Parametro di calcolo non verificato

2. Insufficiente metodo di prova della riduzione delle emissioni (art. 6 cpv. 2 lett. I ordinanza sul CO₂)

- 2.1. Prova insufficiente che con il progetto vengono generate riduzioni delle emissioni supplementari
- 2.2. Piano di monitoraggio: la quantificazione degli effetti non è possibile con un grado di incertezza o precisione accettabile
- 2.3. Il piano di monitoraggio si basa su constatazioni errate o non è applicabile
- 2.4. Piano di monitoraggio: nessuna plausibilizzazione prevista del modello di efficacia
- 2.5. Metodo di monitoraggio dell'allegato 3a dell'ordinanza sul CO₂ non applicato (art. 6 cpv. 3 ordinanza sul CO₂)

3. Insufficiente applicazione dei principi generali o documentazione della verifica (art. 9 cpv. 3 ordinanza sul CO₂)

- 3.1. Violazione della base legale
- 3.2. FAR non attuata (comunicazione UV-2001, cap. 6, in particolare il cap. 6.2.2)
- 3.3. Aspetti d'esame verificabili definitivamente proposti come FAR (comunicazione UV-2001, cap. 4.3, pag. 15)
- 3.4. Modifiche al rapporto di monitoraggio durante l'esame non documentate con CR, CAR (comunicazione UV-1315, cap. 4.2.3)

4. Discrepanze nella scelta dello scenario di riferimento

- 4.1. Accettato scenario di riferimento errato (all. 3a ordinanza sul CO₂)
- 4.2. Obbligo di allacciamento a una rete di riscaldamento a distanza non riconosciuto o non considerato (UV-2001, tema «Fattori d'influenza» e disposizioni legali → Effetti sulla definizione dello sviluppo di riferimento, pag. 22)

5. Piano esaminato in modo insufficiente

- 5.1. Criteri di inclusione di un piano non esaminati (art. 9 cpv. 3 ordinanza sul CO₂)
- 5.2. Insufficiente accertamento in relazione ai piani esclusi (all. 3 ordinanza sul CO₂)
- 5.3. Inclusione nel programma di un piano realizzato prima dell'inizio della realizzazione del programma (art. 5a cpv. 1 lett. d in combinato disposto con l'art. 5a cpv. 2 ordinanza sul CO₂)
- 5.4. Criteri di inclusione per piani consentono di integrare piani che non soddisfano i requisiti dell'ordinanza sul CO₂ (cfr. art. 5a ordinanza sul CO₂)

6. Limiti di sistema modificati e verifica della redditività

- 6.1. Insufficiente verifica della redditività del progetto, nonostante la modifica dei limiti di sistema (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 1 ordinanza sul CO₂)
- 6.2. Mancata presa di posizione in merito alla modifica sostanziale finanziaria (art. 11 cpv. 2 lett. b ordinanza sul CO₂)

7. Insufficiente accertamento di doppi conteggi o interfaccia con altri strumenti della legislazione sul clima e sull'energia (art. 10 cpv. 7 e 8 ordinanza sul CO₂)

- 7.1. A causa dell'impiego di criteri d'esame obsoleti, non sono stati riconosciuti doppi conteggi dovuti alla presenza di partecipanti al progetto esentati dalla tassa sul CO₂

8. Insufficiente accertamento dell'inizio della realizzazione (art. 5 cpv. 1 lett. d ordinanza sul CO₂)

- 8.1. Accettato inizio della realizzazione errato (rapporto di convalida o di verifica relativo al primo periodo di monitoraggio)

9. Documentazione incompleta

- 9.1. Descrizione del progetto convalidata senza piano di monitoraggio (art. 6 cpv. 2 lett. i ordinanza sul CO₂)

10. Indipendenza degli OCC

- 10.1. Indipendenza degli OCC (ossia l'impresa, il responsabile generale, il responsabile della qualità e gli esperti) insussistente

3 Esempi concernenti le constatazioni

Di seguito, le constatazioni di cui al capitolo 2 vengono illustrate ciascuna con uno o più esempi tratti da casi reali⁴. Gli esempi servono da aiuto per una migliore comprensione delle constatazioni. Per una migliore leggibilità vengono ripetute le constatazioni elencate nel capitolo 2.

1. Errore di calcolo delle riduzioni delle emissioni

1.1. Errore di calcolo nel rapporto di monitoraggio non fatto correggere o non riconosciuto (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 1 ordinanza sul CO₂)

Esempi:

- a) *L'OCC non ha notato errori di calcolo nel file Excel di monitoraggio e ciò ha comportato un adeguamento delle riduzioni delle emissioni di circa il 5 per cento.*
- b) *Per il calcolo delle emissioni del progetto è stata utilizzata la formula sbagliata (non la formula utilizzata nel piano di monitoraggio) e ciò ha causato una sovrastima delle riduzioni delle emissioni del 7 per cento.*
- c) *L'organismo di controllo ha richiesto una modifica del rapporto di monitoraggio sbagliata. Nonostante le nuove costruzioni non possano essere considerate nello scenario di riferimento, devono essere considerate per la ripartizione del calore dalla caldaia centrale agli utilizzatori del calore. Ciò ha causato una sovrastima delle riduzioni delle emissioni del 25 per cento.*
- d) *L'OCC ha accettato una modifica di un parametro di calcolo sbagliata. Nell'ultimo rapporto di monitoraggio concernente un progetto condotto autonomamente, il promotore del progetto utilizza un rendimento dell'80 per cento per caldaia a olio combustibile non a condensazione nonostante un rendimento dell'85 per cento nel precedente rapporto di monitoraggio e i dati attuali nel piano di monitoraggio. Sembra che il promotore del progetto abbia interpretato in modo errato la scheda informativa e ciò causa una sovrastima del 7 per cento delle riduzioni delle emissioni computabili.*

1.2. Parametro di calcolo non verificato (art. 5 cpv.1 lett. c n. 1 ordinanza sul CO₂)

Esempio:

- a) *Un parametro utilizzato nello strumento per il calcolo delle riduzioni delle emissioni non coincide con la discussione tra l'OCC e il richiedente concernente questo parametro documentata nel rapporto di monitoraggio.*
- b) *Secondo il rapporto di verifica, il fattore di emissione dell'energia elettrica è stato aggiornato dal promotore del progetto. L'OCC ha controllato e ha valutato il fattore di emissione come corretto. Nel file Excel di monitoraggio non viene utilizzato il fattore di emissione corretto, bensì quello non più aggiornato dell'anno precedente.*

⁴ Le constatazioni che portano a un rapporto «insufficiente» valgono sia per i rapporti di convalida che per quelli di verifica, a meno che non sia diversamente specificato.

2. Insufficiente metodo di prova della riduzione delle emissioni (art. 6 cpv. 2 lett. i ordinanza sul CO₂)

2.1. Prova insufficiente che con il progetto vengono generate riduzioni delle emissioni supplementari

Esempio: *Il richiedente non è stato in grado di documentare in misura sufficiente gli effetti del progetto. La correlazione non era univoca o non sufficientemente chiara.*

2.2. Piano di monitoraggio: la quantificazione degli effetti non è possibile con un grado di incertezza o esattezza accettabile

Esempio: *Il piano di monitoraggio proposto non consente un'esatta determinazione delle riduzioni delle emissioni conseguite.*

2.3. Il piano di monitoraggio si basa su constatazioni errate o non è applicabile

Esempio: *Il piano di monitoraggio proposto richiede un rilevamento dei dati amministrativi ancora privi di base legale. Senza questo rilevamento non si può escludere un doppio conteggio. Il piano di monitoraggio non può pertanto essere applicato.*

2.4. Piano di monitoraggio: nessuna plausibilizzazione prevista del modello di efficacia

Esempio: *Il piano di monitoraggio proposto utilizza un modello di efficacia per il calcolo delle riduzioni delle emissioni. Il piano di monitoraggio non prevede alcuna plausibilizzazione per questo modello di efficacia.*

2.5. Metodo di monitoraggio dell'allegato 3a dell'ordinanza sul CO₂ non applicato (art. 6 cpv. 3 ordinanza sul CO₂)

Esempio: *Il metodo di monitoraggio di un progetto di rete di riscaldamento a distanza non si basa sul metodo standard vincolante per la determinazione delle riduzioni delle emissioni con progetti di reti di riscaldamento a distanza (all. 3a ordinanza sul CO₂) nonostante il progetto rientri nel campo di applicazione del metodo standard (punto 2 della 14a newsletter del 27.11.2019⁵)*

⁵ <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/newsletter/newsletter--kompensation-von-co2-emissionen-/14--newsletter-co2-kompensation-in-der-schweiz--22--oktober-2019.html#1692274262>

3. Insufficiente applicazione dei principi generali o documentazione della verifica (art. 9 cpv. 3 ordinanza sul CO₂)

3.1. Violazione della base legale

Esempio: Non sono state considerate le differenze nei requisiti di legge per i progetti ordinari (art. 8 ordinanza sul CO₂) e i progetti condotti autonomamente (art. 91 ordinanza sul CO₂). Ciò ha avuto come conseguenza che in particolare le FAR dell'ultima decisione non sono state menzionate e non è stata commentata la loro attuazione.

3.2. FAR non attuata (comunicazione UV-2001, cap. 6, in particolare il cap. 6.2.2)

Esempio: Una condizione sotto forma di FAR relativa al rapporto di monitoraggio dell'anno precedente non è stata attuata completamente e ciò senza nessuna critica.

3.3. Aspetti d'esame verificabili definitivamente proposti come FAR (comunicazione UV-2001, pag. 15)

Esempi:

a) Il richiedente non ha fornito all'OCC alcun giustificativo per le letture dei contatori di calore a fine anno. L'OCC ha formulato una FAR per recuperare questo aspetto nell'anno successivo. Gli aspetti d'esame che possono influenzare le riduzioni delle emissioni del periodo di monitoraggio in rassegna non possono essere trasferiti al periodo di monitoraggio successivo con una FAR. Inoltre, le riduzioni delle emissioni non sono state esposte per anno civile (violazione dell'art. 9 cpv. 5 ordinanza sul CO₂).

b) L'OCC ha formulato una FAR che comprendeva l'esame di aspetti verificabili nell'ambito della verifica. Come se non bastasse, la FAR referenziava le celle di calcolo errate nel file Excel di monitoraggio.

3.4. Modifiche al rapporto di monitoraggio durante l'esame non documentate con CR, CAR (comunicazione UV 1315, cap. 4.2.3)

Esempio: Il rapporto di monitoraggio del richiedente è stato modificato durante la verifica dell'OCC. Mancano indicazioni concernenti CR e CAR e, pertanto, non è chiaro sulla base di quali informazioni l'OCC è giunto alle sue conclusioni.

4. Discrepanze nella scelta dello scenario di riferimento

- 4.1. Accettato scenario di riferimento sbagliato (all. 3a ordinanza sul CO₂)

Esempio:

L'OCC ha accettato uno scenario di riferimento non compatibile con l'allegato 3a alla ordinanza sul CO₂ [Convalida]

- 4.2. Obbligo di allacciamento a una rete di riscaldamento a distanza non riconosciuto o non considerato (UV-2001, tema «Fattori d'influenza» e disposizioni legali → Effetti sulla definizione dello sviluppo di riferimento, pag. 22)

Esempio: L'OCC non ha riconosciuto che nell'anno di monitoraggio è stato introdotto un obbligo di allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e, pertanto, i nuovi allacciamenti non possono più generare riduzioni delle emissioni computabili. [Verifica di progetto condotto autonomamente; convalida]

5. Piano esaminato in modo insufficiente

- 5.1. Criteri di inclusione di un piano non esaminati (art. 9 cpv. 3 ordinanza sul CO₂)

Esempio: Il rapporto di convalida o di verifica non conteneva alcuna indicazione concernente l'esame dei criteri di inclusione dei nuovi piani inclusi. I criteri di inclusione nei programmi sono essenzialmente volti a garantire l'adempimento delle basi legali secondo l'articolo 5 dell'ordinanza sul CO₂ e devono essere tassativamente verificati.

- 5.2. Insufficiente accertamento in relazione ai piani esclusi (all. 3 ordinanza sul CO₂)

Esempio: Il richiedente non ha potuto dimostrare in misura sufficiente che il suo progetto non ricade nella categoria di progetti «Ricerca e sviluppo» esclusa secondo l'allegato 3 dell'ordinanza sul CO₂ e che sono adempiuti i requisiti concernenti lo «stato della tecnica». L'OCC aveva chiesto appositi adeguamenti nella descrizione del programma. Tuttavia, mancava una presa di posizione dettagliata sui motivi per cui il programma adempie pienamente i requisiti [convalida].

- 5.3. Inclusione nel programma di un piano realizzato prima dell'inizio della realizzazione del programma (art. 5a cpv. 1 lett. d in combinato disposto con l'art. 5a cpv. 2 ordinanza sul CO₂)

Esempio: L'OCC ha approvato l'inclusione in un programma di piani già attuati prima della realizzazione del programma.

- 5.4. Criteri di inclusione per piani consentono di integrare piani che non soddisfano i requisiti dell'ordinanza sul CO₂ (cfr. art. 5a ordinanza sul CO₂)

Esempio: I criteri di inclusione per piani hanno consentito di integrare nel programma piani già realizzati (art. 5a cpv. 1 lett. d in combinato disposto con l'art. 5a cpv. 2 ordinanza sul CO₂).

6. Limiti di sistema modificati e verifica della redditività

- 6.1. Insufficiente verifica della redditività del progetto, nonostante la modifica dei limiti di sistema (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 1 ordinanza sul CO₂)

Esempio: La tabella riassuntiva delle modifiche del progetto rispetto all'anno precedente non è stata commentata dall'OCC. È emerso che i requisiti secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b numero 1 dell'ordinanza sul CO₂ non erano più adempiuti da tempo, poiché sussisteva una modifica sostanziale dei limiti di sistema del progetto. A seguito delle modificate caratteristiche del progetto, lo stesso risultava redditizio.

- 6.2. Mancata presa di posizione in merito alla modifica sostanziale finanziaria (art. 11 cpv. 2 lett. b ordinanza sul CO₂)

Esempio: L'organismo di controllo non ha espresso alcun parere in merito alla modifica sostanziale finanziaria del progetto. Un parere sarebbe stato necessario a seguito di un ampliamento di una rete di riscaldamento a distanza. Inoltre, era già stato richiesto in una FAR riguardante il periodo di monitoraggio precedente.

7. Insufficiente accertamento di doppi conteggi o interfaccia con altri strumenti della legislazione sul clima e sull'energia (art. 10 cpv. 7 ordinanza sul CO₂)

- 7.1. A causa dell'impiego di criteri d'esame obsoleti, non sono stati riconosciuti doppi conteggi dovuti alla presenza di partecipanti al progetto esentati dalla tassa sul CO₂

Esempio: L'OCC non ha considerato che un partecipante al progetto (in particolare richiedente, gestore di una rete di riscaldamento a distanza, utilizzatore di calore ecc.) è esentato dalla tassa sul CO₂. Ciò è accaduto poiché l'OCC non ha utilizzato l'elenco più aggiornato trasmesso per la verifica delle imprese esentate dalla tassa sul CO₂. Uno degli utenti allacciato alla rete di riscaldamento a distanza (= progetto) è esentato dalla tassa sul CO₂. In linea di principio, la quantità di calore utilizzata da questo utente e le risultanti riduzioni delle emissioni devono essere esposte separatamente nel rapporto di monitoraggio e verificate. In questo caso l'OCC non ha attuato questa prescrizione.

8. Insufficiente accertamento dell'inizio della realizzazione (art. 5 cpv. 1 lett. d ordinanza sul CO₂)

- 8.1. Accettato inizio della realizzazione sbagliato (rapporto di convalida o di verifica relativo al primo periodo di monitoraggio; art. 5 cpv. 1 lett. d ordinanza sul CO₂)

Esempio: Il progetto è stato trasmesso alla Segreteria Compensazione in data X (data del timbro postale). L'OCC ha accettato come data d'inizio della realizzazione la data X-4 mesi (= data di un contratto). Con i dati del rapporto OCC il progetto non adempiva l'articolo 5 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza sul CO₂. Sulla base di questa informazione l'OCC avrebbe dovuto raccomandare all'UFAM di respingerlo. Tuttavia, l'esame eseguito dalla Segreteria Compensazione ha evidenziato che il contratto conteneva una clausola di recesso contrattuale di due mesi. Questa clausola è stata abrogata con una decisione della direzione in data X-2 e con il mandato conferito il giorno successivo. In questo modo era adempito anche l'articolo 5 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza sul CO₂. Il risultato del rapporto OCC era corretto – il progetto ha potuto essere registrato – ma le indicazioni sull'inizio del progetto non lo erano.

9. Documentazione incompleta

9.1. Descrizione del progetto convalidata senza piano di monitoraggio (art. 6 cpv. 2 lett. i ordinanza sul CO₂)

Esempio: L'OCC aveva concluso la convalida con la raccomandazione «registrare progetto», malgrado che nella descrizione del progetto non fosse disponibile un piano di monitoraggio concreto. Aveva ritenuto sufficiente il fatto che il richiedente aveva espresso l'intenzione di voler eseguire il monitoraggio «secondo le disposizioni dell'UFAM». Per l'allestimento del piano di monitoraggio l'OCC aveva formulato una FAR nel rapporto di convalida.

10. Indipendenza degli OCC

10.1. Indipendenza dell'OCC (ossia l'impresa, il responsabile generale, il responsabile della qualità e gli esperti) insussistente (comunicazione UV-2001, cap. 4).

Esempi:

- a) L'OCC sottopone al richiedente proposte su come quest'ultimo o il suo sviluppatore del progetto potrebbe modificare il metodo di monitoraggio per generare riduzioni delle emissioni più elevate.
- b) L'OCC fa notare al richiedente che altri progetti impiegano altri metodi per calcolare la riduzione delle emissioni e gli consiglia di impiegare anche lui uno di questi metodi al fine di aumentare le riduzioni delle emissioni.
- c) L'OCC nota che in un programma una formulazione non è stata scelta in modo univoco e che in tal modo i piani inclusi nel programma possono avere una durata più lunga di quanto ipotizzato dal richiedente. Consiglia quindi a quest'ultimo di richiedere la durata più lunga presso la Segreteria Compensazione.

Elenco delle modifiche

Data	Versione	Modifica
Marzo 2020	1.0	
Gennaio 2021	2.0	<ul style="list-style-type: none">• Aggiornamento del testo introduttivo• Completamento della panoramica delle constatazioni 2.3, 2.4, 2.5 e 5.4• Completamento dei relativi esempi
Marzo 2024	2.1	<ul style="list-style-type: none">• Aggiornamento dei riferimenti alle comunicazioni UV-2001 und UV-1315• Sostituzione dei riferimenti all'allegato F con riferimenti all'allegato 3a• Constatazioni 4.1: Eliminazione di esempio b)• Eliminazione delle constatazioni 4.3 e 11